

n.r.g. 4117/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
diciottesima sezione civile

In persona del giudice Corrado Bile, in funzione monocratica, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4117/2022, avente ad oggetto diritti della personalità, introdotta da:

Luca Lani (C.F. LNALCU73M31C573U), nato il 31.08.1973 a Cesena (FC) e domiciliato in Roma, Via Cornelio Celso 4, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti (All. A), dagli Avv.ti Fabio Cannizzaro (C.F. CNNFGR73E13F205F) e Donatella Piscitilli (C.F. PSCDTL73L44F205K) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. Ennio Calbi, sito in Roma, Viale Manzoni 26

- *attore*

—

nei confronti di:

la Federazione Nazionale Stampa Italiana - Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani (di seguito anche "F.N.S.I." - C.F./P.IVA: 01407030582), con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II N. 349, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e **Raffaele Lorusso**, nato Conversano (BA) il 5 dicembre 1967 (C.F. LRSRFL67T05C975K), in qualità di Direttore Responsabile della testata on line www.fnsi.it; rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Del Vecchio,

Il Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani (di seguito anche "S.U.G.C." – C.F. 95196470637), con sede in Napoli, Vico Santa Maria a Cappella Vecchia n. 8/b, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **Claudio Silvestri**, nato a Napoli il 21 luglio 1974 (C.F.

SLVCLD74L21F839N), in qualità di Direttore Responsabile della testata on line www.sindacatogiornalisti.it; rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi De Martino,

- *convenuti*

–

Fatto

Il Dottor Luca Lani ha lamentato di aver subito un danno all'immagine ed alla reputazione in conseguenza della pubblicazione di articoli che lo individuavano erroneamente come destinatario di un decreto sfavorevole emesso dal Tribunale di Napoli, sebbene egli non fosse parte del giudizio.

L'attore ha premesso in fatto che: a) egli ricopre la carica di Amministratore Delegato della Citynews S.p.A. (di seguito solo "Citynews"), società editrice attiva nel settore digitale, titolare di diverse testate giornalistiche diffuse sul territorio nazionale, iscritta all'associazione di categoria USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), del quale il Dott. Lani è vicepresidente; b) il rapporto di lavoro dei giornalisti collaboratori di Citynews, era regolato dal contratto collettivo USPI/FNSI (del 30 marzo 2010, rinnovato poi il 20 luglio 2016 ed ancora il 24 maggio 2018); c) il 24.10.2019 il contratto collettivo veniva disdetto tramite comunicazione inoltrata dalla FNSI alla USPI senza l'apertura di un tavolo di trattative; d) alcuni lavoratori domandavano all'attore di creare una mailing list aperta a tutti i giornalisti della società editrice al fine di operare un coordinamento e nominare un Comitato di Redazione, ovvero una rappresentanza sindacale aziendale dei giornalisti; e) il 15.7.2020 l'attore inviava una comunicazione a tutti i giornalisti di Citynews indicando le conseguenze che, a suo avviso, il mancato rinnovo del contratto avrebbe avuto sulla società e sui lavoratori; f) con ricorso depositato il 30.7.2020 innanzi il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (organismo locale autorizzato della FNSI) conveniva in giudizio Citynews, asserendo che con l'invio della missiva del 15.7.2020, l'Editrice aveva posto in essere una condotta antisindacale consistente nell'aver denigrato davanti ai lavoratori la reputazione del sindacato dei giornalisti; g) il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso del SUGC, dichiarando nulla la comunicazione del 15.7.2020 e ordinando alla Citynews di rimuoverla; h) il 9.11.2020 veniva pubblicato dal S.U.G.C sulla pagina web della testata on line "www.sindacatogiornalisti.it" un articolo dal titolo: "Comportamento antisindacale, condannato l'AD di Citynews", tutt'ora rinvenibile al seguente Url: "https://sindacatogiornalisti.it/comportamento-antisindacale-condannato-lad-citynews/", e dalla FNSI sulla testata on line "www.fnsi.it" un articolo, dal medesimo contenuto intitolato "Tentò di

costituire un sindacato di comodo, condannato l'ad di Citynews" tutt'ora rinvenibile al seguente Url: <https://www.fnsi.it/tento-di-costituire-unsindacato-di-comodo-condannato-lad-di-citynews>.

Alla luce di tali premesse, l'attore ha agito in giudizio affermando la responsabilità del dott. Lorusso e del dott. Silvestri, direttori responsabili rispettivamente delle testate online www.fnsi.it e www.sindacatogiornalisti.it per omessa vigilanza sulle modalità con cui sono state reperite le informazioni, sulla omessa verifica in ordine alla verità dei fatti, nonché per aver mantenuto online i contenuti nonostante le diffide con le quali è stata sottolineata la non coincidenza tra l'attore stesso e la parte soccombente in giudizio.

Il dott. Lani, sostenendo il mancato rispetto dei limiti della continenza, pertinenza e verità degli articoli in questione, e dunque la portata diffamatoria degli stessi, ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: rimozione oltre alla deindicizzazione degli articoli contestati dai risultati suggeriti presso i principali motori di ricerca; condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di euro 100.000,00, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse emergere nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e della somma liquidata in via equitativa a titolo di equa riparazione di cui all'art. 12 della L. n. 47 del 1948; pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 120 c.p.c. sulle testate on line www.sindacatogiornalisti.it e www.fnsi.it, nella medesima posizione ed utilizzando i medesimi caratteri adoperati per la pubblicazione degli articoli diffamatori, per almeno 5 giorni consecutivi, e la condanna alle spese.

Si sono costituite le parti convenute sottolineando che nella decisione del giudice partenopeo si riconosce il solo dott. Luca Lani come autore della comunicazione e delle condotte antisindacali e che pertanto negli articoli oggetto di contestazione, i fatti vengano riportati con estrema chiarezza e nel rispetto della verità e della continenza. I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.

La procedura di mediazione obbligatoria veniva esperita il 27 luglio 2021 ed aveva esito negativo a causa dell'assenza della S.U.G.C.

Con provvedimento del 7.02.2023, il giudice, valutata la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.03.2023.

Le parti con le memorie conclusionali hanno ribadito le posizioni assunte nell'atto introduttivo e nella comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

Può risultare opportuna una premessa di carattere generale in ordine al rapporto tra diritti costituzionalmente garantiti: il diritto all'onore ed alla reputazione, riconosciuto e tutelato come

diritto inviolabile dell'individuo dall'art. 2 della Costituzione, e la libertà di manifestazione del pensiero, baluardo delle libertà fondamentali, parimenti garantito dall'art. 21 della Carta Costituzionale, anche nelle sue esplicazioni come diritto di cronaca e di critica.

Collocata nell'ambito dei diritti inviolabili dell'uomo, la libertà di manifestazione del pensiero è stata significativamente definita dalla Suprema Corte "pietra angolare dell'ordine democratico" (sentenza 2 aprile 1969, n. 84) e "cardine di democrazia nell'ordinamento generale" (sentenza 29 aprile 1985, n. 126). Essa, infatti, assume rilevanza centrale ai fini dell'attuazione del principio democratico non solo nel nostro ordinamento, che in relazione a tale principio solennemente si qualifica (art. 1 Cost.), ma nelle più significative espressioni della civiltà giuridico-politica che in esso trova la sua caratterizzazione di fondo, costituendo un "cardine di democrazia nell'ordinamento generale" (sentenza 29 aprile 1985, n. 126 cit.).

"La libertà di manifestazione del pensiero" – secondo la Corte – "è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale" (sentenza 4 febbraio 1965, n. 9).

Come per tutte le libertà costituzionali, anche per la libertà di manifestazione del pensiero valgono i limiti esplicitamente enunciati dalla norma positiva nonché quelli che si ricavano dalle altre norme costituzionali.

E' quanto affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui "limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica" (sentenza 4 febbraio 1965, n. 9).

L'unico limite esplicitamente enunciato dalla Costituzione è quello relativo al divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21, comma sesto).

La Corte ha evidenziato che "la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diventerebbe illusoria per tutti, se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del ragionevole costume. Anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 della Costituzione) debbono venir temperati con le esigenze di una tollerabile convivenza" (sentenza 5 luglio 1971, n. 168).

La necessità che le limitazioni sostanziali di questa libertà siano poste per legge (riserva assoluta di legge) e trovino fondamento in precetti e principi costituzionali è stata ribadita in molte sentenze, talvolta anche con interessanti puntualizzazioni come quella secondo cui "la libertà di

manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi fatti oggetto di protezione costituzionale” (sentenza 28 novembre 1968, n. 120).

Ciò premesso, giova ricordare la fondamentale sentenza della Corte di Cassazione del 18 ottobre 1984, n. 5259 in ordine ai rapporti fra libertà di pensiero (con il suo corollario del diritto dovere di informare ed essere informati) e tutela dell'onore e della reputazione; è ormai indiscusso che nel bilanciamento tra tali opposte prerogative, entrambe dotate di copertura costituzionale, il diritto di cronaca possa risultare prevalente a condizione che le informazioni diffuse rispondano a requisiti di: a) verità oggettiva, o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore/ascoltatore rappresentazioni alterate della realtà oggettiva); b) sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, c.d. pertinenza (Cass. civ. 15 dicembre 2004, n. 23366); c) esposizione e valutazione dei fatti connotata da modalità appropriate e contenute (c.d. continenza), così che lo scritto non ecceda lo scopo informativo da conseguire, sia improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio e redatto nel rispetto di un canone minimo di dignità cui ha diritto ogni persona umana, indipendentemente dall'esecrabilità delle condotte ad essa ascrivibili (Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259).

La *ratio* diritto di cronaca, a sua volta espressione dell'art. 21 Cost., poggia dunque in sostanza sulla correlazione tra fatto e notizia e sulla realizzazione dell'interesse pubblico all'informazione, nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza. Solo in parte distinto è il contenuto del diritto di critica, che vede il suo punto focale nell'esternazione di un giudizio di valore formulato a partire dalla lettura soggettiva di fatti veri o, perlomeno, ritenuti putativamente tali. Dunque in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica, non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambi richiedono la verità del fatto narrato (*ex plurimis*, Corte di Cassazione, sez. V Pen., sentenza n. 562/2019); in tale ambito il giudizio sulla verità oggettiva del fatto storico oggetto di opinione è da condursi sulla scorta dei canoni di diligenza e perizia, canoni che non appaiono rispettati laddove vengano taciuti (colposamente o meno), dettagli idonei a mutare completamente il significato del fatto narrato, ovvero laddove attraverso allusioni, insinuazioni o illazioni, si tenda a dar vita ad una rappresentazione della realtà alterata e lontana dal vero. Per il resto – fermo il

rispetto della continenza espositiva – l’opinione, in quanto proposta al pubblico quale espressione di un punto di vista soggettivo, deve ritenersi pienamente libera nel contenuto.

Circa la liceità di una certa dose di “esagerazione”, “provocazione”, “non moderazione”, e relativi limiti, infine, può ricordarsi la pronuncia della Corte EDU, Ric. 49132/11, *Dorota Kania c. Polonia*, sent. IV Sez. 19/7/16, §§ 27-28, secondo cui «27. Il ressort en effet de la jurisprudence que, si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général – telle la requérante en l’espèce – est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d’autrui, il lui est permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Mamère, précité, § 25), c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos. 28. La Cour estime, cependant, qu’il y a une différence entre exagération, provocation ou déclaration brutale, d’une part, et déformation délibérée des faits dont le journaliste avait connaissance au moment de la publication (Kania et Kittel c. Pologne, no 35105/04, § 47, 21 juin 2011)»

Alla luce di tali principi deve essere valutata la vicenda portata all’attenzione del Tribunale.

Ebbene, nel caso di specie si ritiene che le testate giornalistiche abbiano esercitato legittimamente il diritto di cronaca, nel pieno rispetto dei limiti di verità dei fatti narrati, della continenza espositiva e della pertinenza.

La notizia giornalistica, oggetto degli articoli contestati e sulla quale verte il giudizio, è quella inerente alla condotta del dott. Lani e alle conseguenze giudiziarie che ne sono derivate. Gli articoli danno conto della decisione del Tribunale partenopeo consistita nella condanna della società Citynews per aver il dott. Lani “*attraverso un comunicato del 15 luglio 2020, ... screditato la figura del sindacato, oltre ad aver permesso la costituzione di un “sindacato di comodo” così da scavalcare l’attività del sindacato ricorrente*”.

Significativo è il passaggio della motivazione in cui si legge: “*Appare evidente che la mail riporti l’opinione personale del dott. Lani, secondo cui il comportamento del sindacato ricorrente, improntato ad una chiusura totale, oltre che ad una proroga, anche rispetto all’intavolare eventuali trattative con la parte resistente per il rinnovo del CCNL USPI/FNSI, ha manifestato “una evidente volontà di far morire questo contratto. Questo genera degli effetti “effetti nefasti” per l’azienda*”.

Il “*soggetto attivo della condotta antisindacale*” è stato quindi, secondo il giudizio del Tribunale di Napoli, il dott. Lani, la cui qualifica di datore di lavoro e amministratore delegato della Citynews ha comportato la condanna di quest’ultima.

Del resto, il decreto di condanna del Tribunale di Napoli, dopo aver preliminarmente riconosciuto il dott. Lani come datore di lavoro e aver dunque ascritto le condotte contestate esclusivamente allo stesso, inibisce direttamente all’attore la perpetrazione delle condotte condannate: “*Viene altresì*

inibito al datore di lavoro di effettuare indagini sulle opinioni sindacali dei lavoratori, nonchè la pubblicazione dei nomi degli iscritti al Sindacato ricorrente, e la promozione, il sostegno, e la costituzione di associazioni sindacali di comodo, e la denigrazione del Sindacato ricorrente di fronte ai propri iscritti o aderenti, e comunque, di fronte alla redazione giornalistica di Citynews, conservando i comportamenti posti in essere una idoneità lesiva dei diritti del sindacato”.

Sebbene quindi nella parte dispositiva del decreto la condanna riguardi la Citynews, è innegabile che essa consegua all’operato materialmente posto in essere dall’attore del presente giudizio.

Pertanto, è possibile affermare che, essendo, dal punto di vista sostanziale, la condotta foriera di condanna, imputabile esclusivamente al dott. Lani, i giornalisti, nel riferire di una condanna dell’attore, hanno riportato, nel rispetto dei limiti della continenza espositiva, una notizia veritiera e di rilevante interesse per i loro lettori.

Il messaggio trasmesso dagli organi di stampa, infatti, è quello inerente alla valutazione compiuta dal Tribunale delle condotte poste in essere dal dott. Lani. Del resto, non può non tenersi in debita considerazione che, come s’è detto, il giudice ha individuato in modo chiaro e univoco il “*soggetto attivo della condotta antisindacale*”.

Per altro verso, non può trovare accoglimento la richiesta di applicazione della sanzione ex articolo 96 c.p.c.. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).

Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.

Per tali motivi, le domande dell’attore non possono trovare accoglimento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, determinato sulla base dell'entità del risarcimento richiesto in citazione.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- rigetta tutte le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere alla Federazione Nazionale Stampa Italiana - Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani e a e Raffaele Lorusso le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%) nonché a rifondere al Sindacato Unitario dei Giornalisti Italiani e a Claudio Silvestri le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Roma, 14 giugno 2023

il giudice

Corrado Bile